

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina sono state originariamente istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio ⁽²⁾ (il «regolamento originale») ed estese da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio ⁽³⁾ (le «misure in vigore»).
- (2) Le misure in vigore assumono la forma di un dazio ad valorem a livello del 51,8 %.

1.2. Domanda di riesame

- (3) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla PJSC «PA» «Stalcanat-Silur» («il richiedente»), un produttore esportatore dell'Ucraina.
- (4) La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.
- (5) Nella domanda, il richiedente forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione del carattere duraturo dei mutamenti della sua attuale struttura, nata dalla fusione, tra gli altri, di due produttori esportatori indipendenti in Ucraina (dei quali solo uno è stato esaminato individualmente in precedenza).
- (6) Il richiedente affermava inoltre che il suo margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello attuale delle misure, calcolando tale margine di dumping in base ai prezzi sul mercato interno del richiedente o in base al suo valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] anziché in base al valore usato in precedenza, vale a dire il valore normale del paese di riferimento.
- (7) Secondo il richiedente, pertanto, il mantenimento delle misure al livello attuale non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole come a suo tempo stabilito.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 36 del 9.2.2012, pag. 1).

